

DEL. C.C. N. 28-DRL 24-4-87

PRG-KSRC. 18-10-1987 COMUNE DI TREVISO

BOZZA DI REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
(stesura 22.4.87)

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 Principi generali:

Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri ed integra le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Nell'espletamento di tale servizio e nella gestione dei cimiteri il Comune orienta i propri comportamenti e definisce i rapporti o le eventuali controversie con i cittadini o altri soggetti interessati, sulla base dei seguenti principi generali:

a) il cimitero e una struttura organizzata per soddisfare l'interesse pubblico di dare sepoltura alle salme. L'uso di una sepoltura interna al cimitero e consentito al privato nel rispetto dell'interesse pubblico predetto, nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

b) La concessione al privato di un'area cimiteriale, anche se a tempo indeterminato, costituisce un diritto affievolito sempre subordinato nei confronti della Pubblica Amministrazione al prevalente interesse pubblico ed alla natura demaniale del bene.

c) Il diritto di proprietà sul manufatto costruito su area concessa si configura come diritto reale nei confronti di terzi: esso tuttavia trae origine da un atto unilaterale del Comune che costituisce un diritto d'uso dell'area in capo al concessionario. Non sono quindi legittimi negozi giuridici fra privati che abbiano per oggetto il diritto alla sepoltura del concessionario né, tantomeno, il diritto d'uso dell'area.

d) Ai fini della utilizzazione del sepolcro, lo "jus sepulcri" o diritto alla sepoltura, si estende ai parenti e agli affini fino al quarto grado, in linea ascendente o discendente, del concessionario fondatore della tomba.

e) Lo "jus sepulcri" rientra fra i diritti "personalissimi" e come tale non si trasferisce all'erede universale se non con precisa ed espressa volontà manifestata nel testamento, mentre il sepolcro, inteso come manufatto e quindi come bene patrimoniale, si trasferisce anche con successione ereditaria. Ne consegue che resta fermo il diritto del concessionario ad usare il sepolcro e l'erede per successione ereditaria ha diritto

ad usare i loculi che restano e acquisisce i privilegi e gli oneri della proprietà del manufatto. Ciò anche perché è nell'interesse pubblico utilizzare ogni spazio disponibile per collocare le salme al fine di non espandere i cimiteri. Nei casi concreti lo "jus sepulcri" viene tutelato anche mantenendo il nome del concessionario fondatore del sepolcro all'esterno del manufatto, eventualmente affiancato dal nome dell'erede per successione ereditaria.

f) le decadenze o la revoca di area, ancorché concessa a tempo indeterminato, nei casi previsti dal presente regolamento, sono poste a tutela dell'interesse pubblico. La concessione infatti è un atto unilaterale con cui il Comune contempera il desiderio del concessionario di riservarsi una sepoltura con l'interesse pubblico di provvedere alla sepoltura dei cadaveri; se il concessionario non si attiva per edificare o completare il sepolcro, nonostante le diffide, egli sottrarrebbe senza ragione al cimitero uno spazio finalizzato a quell'interesse pubblico.

L'interesse pubblico inoltre pretende che il manufatto non crei pericoli per i cittadini e che sia decoroso per il rispetto delle salme contenute e non offenda la comune sensibilità che vuole il rispetto dei defunti. Quindi se un sepolcro è fatiscente o non curato per abbandono il Comune ha il dovere di intervenire.

ARTICOLO 2 - COMPETENZA:

I cimiteri comunali esistenti sul territorio del Comune di Trevi sono ubicati in Trevi Capoluogo e nelle frazioni di Coste, Bovara, Pigge, S. Lorenzo, Picciche, Cannaiola, Parrano, S. Maria in Valle, Matigge e Manciano.

Il Servizio di Polizia Mortuaria e di gestione e manutenzione dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune.

Le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco o suo delegato, ferma restando, nei casi espressamente previsti, la competenza dell'Autorità Giudiziaria e dell'Autorità Sanitaria nelle loro diverse articolazioni ed uffici.

ARTICOLO 3 - ORGANIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI:

Ferme restando le norme di legge in vigore, l'esercizio delle varie attribuzioni in materia è affidato:

- a) all'Ufficiale Sanitario per l'organizzazione dei servizi amministrativi e per la vigilanza, nell'ambito delle proprie competenze.
- b) all'Ufficio di Stato Civile per quanto previsto dal presente regolamento;

c) al dirigente del Settore Tecnico per i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica sulle opere realizzate dal Comune o da privati nei cimiteri;

d) al Comando dei Vigili Urbani ed al Custode per le rispettive mansioni definite nel presente regolamento.

Il Settore Tecnico inoltre provvede ogni cinque anni a proporre alla Giunta Municipale l'aggiornamento delle planimetrie dei Cimiteri in applicazione dell'art. 52 del DPR 21.10/1975 n.803.

Il Custode è tenuto a trasmettere al Sindaco entro il mese di Maggio e di Novembre di ogni anno, un rapporto sullo stato di manutenzione del cimitero, evidenziando in particolare i loculi comunali e le sepolture private in stato di abbandono.

ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO:

Gli atti di cui all'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 21.10/1975 n. 803, sono a disposizione del pubblico presso il cimitero, tenuti dal Custode o presso l'Ufficio di Stato Civile.

Presso gli uffici comunali sono inoltre a disposizione dei cittadini:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco delle esumazioni e delle estumulazioni che saranno effettuate nel corso dell'anno per avvenuta scadenza;
- c) l'elenco delle sepolture in stato di abbandono per le quali è in corso la procedura di decadenza della concessione.

ARTICOLO 5 - FACOLTA' DI DARE DISPOSIZIONI

PER LA COLLOCAZIONE DELLA SALMA E PER I FUNERALI

Per la collocazione della salma e per lo svolgimento dei funerali prevale la volontà del defunto, in qualunque modo espressa quando era in vita.

In difetto i familiari possono dare disposizioni secondo il seguente ordine di priorità:

- a) il coniuge convivente;
- b) gli altri parenti.

Questo ordine di priorità vale anche per esumazioni, traslazioni, rimozione di feretri e per ogni altra questione relativa al mantenimento della sepoltura.

ART. 6 - RESPONSABILITA' PER ATTI NEI CIMITERI:

Il Comune pone la massima cura nel mantenimento della efficienza e del decoro del cimitero e per evitare furti o danni, ma non assume responsabilità alcuna per violazioni o atti dannosi per la proprietà privata commessi nel cimitero da persone estranee al servizio.

Il Comune inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti causati dall'uso di scale o altre attrezzature a disposizione dei cittadini nel cimitero.

ART. 7 - ISTANZE E SPESE CONTRATTUALI:

Qualunque istanza rivolta al Sindaco su questioni inerenti la materia oggetto del presente regolamento, escluse le semplici comunicazioni, deve essere stilata in carta legale o su appositi moduli resi in bollo predisposti dal Comune.

In ogni caso devono sempre essere indicate chiaramente le generalità, la residenza, l'indirizzo ed i codici personali previsti dalla legge per atti soggetti a registrazione.

Qualora la residenza o l'indirizzo dovessero cambiare nel corso della durata di una concessione, gli interessati sono obbligati a darne tempestiva comunicazione al Sindaco.

Le spese contrattuali, nessuna esclusa, relative agli atti formali stipulati dal Comune che comportano la costituzione di un diritto a favore del contraente, sono a carico di questi. In ogni altro caso lo stesso atto stabilisce a chi fanno carico.

ART. 8 - DENUNCIA E ACCERTAMENTO DELLA MORTE E TRATTAMENTO DEI CADAVERI. RINVIO:

Per quanto attiene gli atti, le procedure e gli obblighi relativi,

- alla denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi;
- al periodo di osservazione dei cadaveri;
- al deposito di osservazione;
- al riscontro diagnostico;
- al rilascio di cadaveri a scopo di studio;
- al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
- alle autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere,

si fa completo ed espresso riferimento alle norme di legge e regolamentari vigenti ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 21.10.1975 n. 803.

TITOLO PRIMO

TRASPORTI FUNEBRI E FERETRI

ART. 9 - TRASPORTO CON IMPRESE PRIVATE:

Il Comune consente ad imprese private, opportunamente attrezzate e con appropriata professionalità, il trasporto di salme nell'ambito del territorio comunale o dal territorio comunale ad altro Comune o Stato con mezzi di proprietà della stessa impresa. Il Consiglio Comunale può stabilire le tariffe minime e massime che le imprese devono praticare per tale attività. Il Comune può altresì stipulare apposite convenzioni con una o più imprese private, disciplinando modalità e tariffe per i trasporti funebri.

ART. 10 - DIRITTO COMUNALE SUL TRASPORTO DI SALME:

Il Consiglio Comunale può stabilire il diritto dovuto al Comune per il trasporto di salme nell'ambito del territorio comunale a carico di chi lo effettua, nella misura massima di cui all'art. 17 d el DPR 21/10/1975 n. 803.

Sono esonerati dal pagamento di tale diritto:

- a) il trasporto di salme di militari da o attraverso il territorio comunale quando è eseguito con mezzi dell'Amministrazione militare;
- b) il trasporto di persone non residenti nel Comune ma comunque decedute nel territorio comunale purché la salma venga trasportata nello Stato o nel Comune dove aveva la residenza;
- c) il trasporto prima del funerale di cui al successivo art. 14.

ART. 11 - TRASPORTO E PERCORSO:

Il trasporto viene fatto di norma con carro funebre seguendo il tragitto più breve fra il luogo dove si sono svolte le esequie ed il Cimitero.

Il carro funebre si arresta in prossimità del cancello del cimitero per consentire il ricomporsi del corteo che prosegue fino alla camera mortuaria dove il feretro viene depositato per procedere successivamente, il più presto possibile, alla inumazione o tumulazione.

Non è consentito l'accesso nel cimitero di furgoni o auto private, con la sola eccezione di mezzi per il trasporto di persone inabili o invalide.

Per singoli casi a carattere eccezionale il Sindaco può autorizzare forme di trasporto diverse da quelle sopra descritte.

ART. 12 - TRASPORTO E FERETRO A CURA E SPESE DEL COMUNE:

Il Comune provvede al trasporto funebre a propria cura e spese, incaricando una impresa privata o con mezzi propri, nei casi seguenti:

a) per cittadini residenti nel Comune che, in vita, versavano notoriamente in gravi condizioni di indigenza, salvo che non sia diversamente richiesto dai familiari;

b) in tutti i casi in cui, indipendentemente dalla residenza in vita del defunto, i familiari o i parenti non provvedano, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti seguendo l'ordine di priorità di cui al precedente art. 5.

c) nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o di cadavere irricognoscibile e non riconosciuto a conclusione della procedura di legge.

Negli stessi casi sopra elencati il Comune provvede alla fornitura del feretro, di tipo ordinario, salvo il diritto di rivalsa di cui al punto "b".

Il trasporto e la fornitura del feretro a carico del Comune è disposto in ogni caso con apposito provvedimento del Sindaco.

ART. 13 - ORARIO PER IL TRASPORTO FUNEBRE:

Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre i trasporti funebri possono svolgersi dopo le ore 8,30 del mattino senza limitazioni di orario; la salma deve essere comunque depositata nella camera mortuaria del cimitero almeno trenta minuti prima del tramonto.

Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre i trasporti funebri devono essere svolti fra le ore 8 e le ore 11 del mattino e fra le ore 16 e le ore 19 del pomeriggio.

Il Comando dei Vigili Urbani è tenuto a vigilare per il rispetto di detti orari ed a fornire l'assistenza di propria competenza durante lo svolgimento del funerale nel territorio comunale.

ART. 14 - TRASPORTO PRIMA DEL FUNERALE:

Per i deceduti presso gli ospedali, case di cura, alberghi o comunque in luoghi diversi dalla propria abitazione, il Sindaco, su richiesta dei familiari e su parere dell'Ufficiale Sanitario, può autorizzare il trasporto della salma dal luogo del decesso alla abitazione del defunto o al luogo predisposto per speciali onoranze funebri.

I trasporti di salma prima del funerale non sono soggetti al diritto comunale di cui al precedente art. 40. Essi debbono avvenire in forma privata e nel rispetto delle norme vigenti in materia di accertamento dei decessi e trasporto dei cadaveri.

ART. 15 - TRASPORTO IN CASI ECCEZIONALI:

In occasione di eventi eccezionali, da verificare di volta in volta, il Sindaco può autorizzare trasporti di cadaveri con forme e mezzi diversi da quelli previsti nel presente regolamento.

ART. 16 - RINVIO:

Per quanto attiene ogni altro atto, controllo, procedura ed obbligo relativo al trasporto di cadaveri, ivi compreso la qualità e caratteristiche dei feretri, si fa espresso riferimento alle norme di legge e regolamentari vigenti ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 21/10/1975 n.803.

TITOLO SECONDO

POLIZIA INTERNA NEI CIMITERI

ART. 17 - ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI:

L'orario di apertura al pubblico dei cimiteri è disciplinato da apposito atto del Comune.

ART. 18 - DIVIETO DI INGRESSO:

L'ingresso nei cimiteri è vietato:

- a) alle persone in stato di ubriachezza o che tengono atteggiamenti molesti o sconvenienti per la natura del luogo e per il rispetto dovuto alla memoria dei defunti;
- b) ai cortei civili o religiosi non autorizzati dal Sindaco ad eccezione dei cortei funebri;
- c) a chiunque quando intervengono motivi di ordine pubblico o per disposizione di Polizia Mortuaria.

ART. 19 - RITI FUNEBRI:

All'interno dei cimiteri è consentita la celebrazione di riti funebri che non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Sono ammessi riti sia di carattere civile che religioso, qualunque sia il culto cui appartengono i celebranti.

ART. 20 - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI:

Non è ammessa la circolazione di veicoli, con o senza motore, all'interno dei cimiteri.

Il custode può ammettere singole persone gravemente inabili a visitare le tombe servendosi di un veicolo.
I veicoli di trasporto delle imprese che lavorano all'interno

dei cimiteri possono accedere con orari e seguendo percorsi fissati da apposita autorizzazione del Dirigente del Settore Tecnico.

ART. 21 - DIVIETI PARTICOLARI;

Nell'interno dei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la natura del luogo e lo stato d'animo delle persone che li frequentano ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre o tenere atteggiamento chiassoso;
- b) introdurre cicli, armi da caccia, animali;
- c) segnare o rovinare tombe, lapidi, arredi, ornamenti, piante o fiori;
- d) asportare qualsiasi oggetto senza preventiva autorizzazione;
- e) gettare rifiuti o fiori appassiti fuori dagli appositi contenitori;
- f) calpestare o danneggiare le aiole, tappeti verdi o sedere sulle tombe o sui monumenti funebri;
- g) prendere fotografie di tombe, di cortei od operazioni funebri senza preventiva autorizzazione, o se trattasi di tomba altrui, senza il consenso del concessionario;
- h) chiedere elemosina senza l'autorizzazione del Sindaco che, qualora la rilasci, fissa il luogo e l'ora;
- i) assistere alla esumazione o estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia, se non invitati dagli aventi titolo.

I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono anche alle zone immediatamente adiacenti il Cimitero.

ART. 22 - EPIGRAFI:

Entro 30 giorni dall'occupazione della sepoltura di qualunque tipo essa sia, i familiari del defunto o gli aventi titolo sono tenuti a far incidere sulla lapide il nome, il cognome, la data di nascita e di morte della salma.

Le generalità possono essere seguite da una breve frase.

L'epigrafe deve essere approvata dal Comune previa presentazione del testo all'Ufficio di Stato Civile, se l'epigrafe è formata dalle sole generalità essa è approvata dall'Ufficio di Stato Civile che ne riscontra l'esattezza. In ogni altro caso l'epigrafe è approvata dal Sindaco su proposta dell'Ufficio di Stato Civile.

Sulla lapide può essere applicata la fotografia della salma, a mezzo busto o figura intera, purché sia eseguita con materiali indelebili, preferibilmente a smalto, e sia contenuta in cornici i forma rotonda, ovale, quadrata o rettangolare avente un ingombro massimo di cm. 20 per cm. 20.

ART. 23 - CIPPO SUL CAMPO COMUNE:

Ogni fossa dei campi comuni è contraddistinta da una croce in marmo bianco uniforme alla cui base devono essere riportati le gneralità della salma ed il numero progressivo della fossa. L'altezza della croce è di cm. 70 sul piano del cimitero, la larghezza è di cm. 40 e lo spessore di cm. 10. Le scritte sono formate da singole lettere infisse nel marmo.

Non sono consentite forme, dimensioni e materiali diversi da quelli sopra detti.

I congiunti della salma inumata sono obbligati a fornire la croce che sarà istallata a cura del Comune.

Nei casi di cui al precedente art.12, lettere "a" e "b", la croce è fornita a cura e spese del Comune.

TITOLO TERZO

CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 24 - NATURA E LIMITI DELLA CONCESSIONE:

Il cimitero, ai sensi e per gli effetti degli art. 823 e 824 del C.C., ha carattere di bene demaniale. La concessione per spoltura, privata è concessione amministrativa di bene demaniale non alienabile.

Con la concessione il Comune conferisce al privato il diritto d'uso di area cimiteriale, da adibire alla costruzione di un manufatto, o il diritto d'uso di un loculo o nicchia ossario costruito dallo stesso Comune.

La concessione viene sancita con apposito atto formale.

Prima della sua stipulazione, il richiedente deve versare al Comune il corrispettivo in vigore fissato dal Consiglio Comunale con apposito atto.

La concessione può essere revocata per esigenze di pubblico interesse o per soppressione del cimitero. In questi casi il Comune, previo adeguato preavviso al concessionario, se reperibile come le normali procedure, provvede ad altra idonea sepoltura adeguata ai resti mortali.

ART. 25 - TIPI DI CONCESSIONE:

Le concessioni cimiteriali a privati, enti o associazioni sono poste in essere secondo una delle forme seguenti:

a) concessione temporanea di area, con o senza appoggio al muro di cinta del cimitero, con diritto d'uso a tempo determinato

per 99 anni, rinnovabile alla scadenza per lo stesso periodo e per una sola volta.

b) concessione temporanea di loculo per una salma con diritto d'uso a tempo determinato per 35 anni, non rinnovabile alla scadenza;

c) concessione temporanea di loculo per una salma con diritto d'uso a tempo determinato per 70 anni, non rinnovabile alla scadenza: il corrispettivo della concessione sarà fissato in misura pari almeno triplo della concessione trentacinquennale;

d) concessione temporanea di nicchia per la conservazione delle ossa con diritto d'uso a tempo determinato per 35 anni rinnovabile alla scadenza per 30 anni e per una sola volta;

e) concessione temporanea di nicchia per una cineraria con diritto d'uso a tempo determinato per 35 anni rinnovabile alla scadenza per 30 anni e per una sola volta.

Restano ferme le concessioni a tempo indeterminato stipulate prima dell'entrata in vigore del DPR 21.10/1975 n. 803, salvo quanto previsto dai successivi art. 40, 41 e 44.

La durata del rinnovo della concessione di area può essere inferiore a 99 anni, ma comunque non inferiore a 50 anni, nel caso di grave insufficienza del singolo cimitero e quando, per le caratteristiche fisiche e urbanistiche del territorio circostante, non è possibile provvedere ad un suo ampliamento. La durata del rinnovo e le specifiche ragioni che ne motivano la riduzione rispetto alla norma, devono risultare da apposito atto del Consiglio Comunale. Tale atto sarà riferito al cimitero e non alla singola concessione e dovrà essere adottato prima del rinnovo della concessione più prossima alla scadenza a partire dall'approvazione del presente regolamento.

ART. 26 - CONCESSIONE DI AREA ED OBBLIGHI RELATIVI:

La concessione di area può essere fatta a favore di singoli cittadini, di enti, di associazioni o comunità legalmente costituite o riconosciute ed anche congiuntamente a favore di due o più cittadini; in questo caso dovrà essere fissata dai richiedenti la quota di concessione riferita a ciascuno.

La concessione di area per edificarvi un manufatto a cura e spese del concessionario comporta i seguenti obblighi:

- a) pagamento del corrispettivo della concessione;
- b) pagamento delle spese connesse alla stipula dell'atto;
- c) presentazione al Sindaco del progetto del manufatto entro 60 giorni dal pagamento del corrispettivo;

d) inizio della costruzione entro 180 giorni dalla data di ritiro della concessione edilizia;
e) ultimazione dell'opera e richiesta dei necessari collaudi entro 360 giorni dalla data di ritiro della concessione edilizia;
f) versamento di un deposito cauzionale, pari al 10 per cento del corrispettivo della concessione, prima dell'inizio della costruzione a garanzia del rispetto dei termini sopra detti per la realizzazione o per risarcire eventuali danni causati alla proprietà pubblica o a terzi durante i lavori. Il deposito sarà rimborsato dopo l'esito favorevole del collaudo del manufatto e la verifica da parte dell'ufficiale sanitario.
Il Comune provvederà, a propria cura e spese, a collocare sul manufatto una targa contenente gli estremi dell'atto di concessione.

ART. 27 - OBBLIGHI E DIVIETI PER L'USO DI SEPOLTURA PRIVATA SU AREA CONCESSA:

Il diritto d'uso delle costruzioni private edificate su area concessa è riservato di norma al concessionario ed alla propria famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro. Per famiglia si intendono i parenti e gli affini fino al quarto grado, in linea ascendente o discendente, del concessionario.

E' vietato cedere a terzi il diritto d'uso della sepoltura costituita in capo al concessionario. Quando la capienza del sepolcro lo consente, il concessionario o i suoi successori possono tumularvi la salma o i resti mortali di persone estranee alla famiglia. Tale operazione deve essere autorizzata dal Sindaco su richiesta di almeno uno dei contitolari della concessione il quale assume ogni responsabilità nei confronti di tutti gli altri concessionari.

L'eventuale estumulazione di quella salma o resti mortali, secondo la procedura di legge, comporta l'obbligo del concessionario o suoi successori di conservare nella stessa sepoltura i resti mortali in apposita nicchia ossario identificabile.

ART. 28 - ULTERIORI OBBLIGHI:

La concessione è subordinata all'osservanza da parte del concessionario o dei suoi successori delle norme di legge e regolamentari vigenti in ogni momento e delle eventuali particolari condizioni o disposizioni contenute nell'atto che la pone in essere o la rinnova.

Sulle aree il concessionario può costruire esclusivamente sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o per collettività. Il piano regolatore dei cimiteri può prevedere aree dove il concessionario può impiantare un campo di inumazione per famiglia o collettività, purché dotato di adeguato ossario. Le inumazioni in questi campi sono regolate dalle norme di legge in vigore.

Allo scopo di tutelare lo "jus sepulcri" del concessionario originario fondatore del sepolcro, il nome suo o della sua famiglia deve essere mantenuto all'esterno del manufatto, per tutta la durata della concessione, eventualmente affiancato dal nome del successore o comunque del successivo concessionario.

Ogni operazione compiuta nel sepolcro, sia che interessi le salme o gli addobbi o la costruzione deve essere autorizzata dal Sindaco, escluso il caso di manutenzione ordinaria di cui al successivo art. 49 su richiesta sottoscritta da tutti i titolari della concessione. Durante la durata della concessione, deve verificarsi in ogni momento la corrispondenza fra la titolarità della concessione e la titolarità della costruzione edificata sull'area. In caso diverso il Comune, per ogni tipo di provvedimento di sua competenza, fa sempre riferimento al contratto di concessione originario ed alle sue eventuali modifiche formalizzate in atti successivi.

ART. 29 - OBBLIGHI PER ENTI O ASSOCIAZIONI:

Nelle sepolture su area concessa a enti o associazioni o comunità la tumulazione di una salma avviene previa presentazione al Sindaco di dichiarazione, rilasciata dal rappresentante legale, la quale attesti che il defunto apparteneva all'associazione o alla comunità o era socio.

Eventuali deroghe devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco.

ART. 30 - CONCESSIONE DI LOCULI:

I loculi costruiti dal Comune in gruppi vengono concessi in uso a singoli cittadini che ne facciano richiesta per tumularvi una salma.

La concessione è consentita e possibile solo ad avvenuto decesso della personae per la quale viene richiesta e non è consentita per tenere i loculi a disposizione di persona ancora in vita.

Il diritto di sepoltura è limitato alla sola salma per la quale è stata fatta la concessione.

Se il loculo è costruito per contenere due salme esso viene concesso con unico atto per la durata di 70 anni. La concessione non è rinnovabile anche se le salme vengono tumulate in tempi diversi. Se l'ultima salma viene tumulata quando mancano meno di 35 anni alla scadenza della concessione, il Sindaco, su istanza del concessionario, può rinnovarla per il periodo necessario a raggiungere i 35 anni di tumulazione.

ART. 31 - STIPULA DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI LOCULI:

Il Sindaco è autorizzato a stipulare i contratti di concessione dei loculi e delle nicchie ossario, al momento disponibili, previo accertamento dell'effettuato versamento dei corrispettivi in vigore, delle spese contrattuali e nel rispetto delle altre disposizioni regolamentari, senza ulteriori formalità.

La Giunta Municipale, alla fine di ogni anno, prenderà atto dei contratti come sopra stipulati.

ART. 32 - CONCESSIONE DI NICCHIE PER URNE CINERARIE:

La concessione di nicchie per la conservazione di urne contenenti le ceneri di salme cremate è regolata dalle stesse disposizioni valide per i loculi comunali.

ART. 33 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DI LOCULI:

Il pagamento del corrispettivo della concessione deve avvenire prima della stipulazione del relativo atto.

Il loculo ottenuto in concessione non può essere ceduto ad altri, per nessun motivo: ne è vietata in ogni caso la locazione o la vendita.
E' vietata la riapertura del loculo già occupato se non espressamente autorizzata dal Sindaco o dall'Autorità Giudiziarica o Sanitaria.

ART. 34 - OCCUPAZIONE DEI LOCULI CON ALTRI RESTI MORTALI:

Nei loculi comunali o di sepolcri privati oltre alla salma o alle salme per le quali sono concessi, su istanza al Sindaco da parte del concessionario, è permessa la collocazione, qualora la consenta la capienza, di nati morti o di prodotti del concepimento o di resti mortali composti in cassette secondo le norme vigenti.

Tale tumulazione è consentita limitatamente al periodo ancora mancante alla scadenza della concessione ed è soggetta al pagamento del corrispettivo stabilito dal Consiglio Comunale: essa comunque, per l'appartenenza dei resti o del prodotto del concepimento, non deve essere in contrasto con il diritto alla sepoltura del titolare della concessione.

ART. 35 - SUCCESSIONE DELLA CONCESSIONE DI AREA:

La concessione cimiteriale di area è trasmissibile per successione ereditaria o testamentaria.

Il diritto alla sepoltura si trasmette unicamente con la successione testamentaria.

La successione ereditaria deve essere comprovata, quando occorra su richiesta del Sindaco, con atto notarile o attestazione giudiziale, mentre quella testamentaria con copia autentica o estratto del testamento.

Nel caso di più titolari della concessione la responsabilità dei concessionari nei confronti del Comune è solidale.

ART. 36 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI AREA:

La domanda al Sindaco per il rinnovo di concessione di area deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, sottoscritta da tutti i titolari della concessione in quel momento.

Nel caso di enti o associazioni o comunità la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale.

spetta ai richiedenti dimostrare, quando occorra, su richiesta del Sindaco e con i documenti di cui al precedente art. 35, il loro diritto alla titolarità della concessione: il suo rinnovo, comunque, fa salvi i diritti di altri eventuali soggetti aventi titolo nella concessione originaria.

Qualora la concessione non venga rinnovata entro 90 giorni dalla scadenza, per qualunque ragione imputabile agli aventi titolo al rinnovo, viene dichiarata decaduta. Questo termine può essere interrotto con apposito atto del Comune su istanza motivata di almeno uno degli aventi titolo.

La concessione non potrà comunque essere rinnovata se il relativo atto formale non sia perfezionato entro un anno dalla scadenza per cause dipendenti o imputabili agli aventi titolo al rinnovo.

Almeno un anno prima della scadenza il Comune provvede a far affiggere sulla sepoltura apposito avviso contenente la data di scadenza della concessione e le norme regolamentari relative al rinnovo.

ART. 37 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI AREA:

La decadenza della concessione di area si verifica:

- a) alla scadenza del contratto di concessione qualora non sia rinnovato o rinnovabile;
- b) per il mancato rispetto da parte del concessionario delle disposizioni e condizioni particolari contenute nel contratto;
- c) quando la costruzione del manufatto da erigere sull'area concessa non sia avviata o non sia completata, entro i termini di cui al precedente art. 26;
- d) quando il manufatto risulti in completo stato di abbandono, all'esito negativo della procedura di cui all'art. 39.

Nel caso di cui alla lettera "b" la decadenza avviene previa diffida da parte del Sindaco per il soddisfacimento dei patti violati entro un congruo periodo di tempo. L'atto del Comune che dichiara la decadenza stabilirà eventuali indennizzi e rimborsi al concessionario.

Nel caso di cui alla lettera "c" il Sindaco diffida il Concessionario ad iniziare i lavori fissando un termine massimo di 60 giorni per avviare la costruzione e 120 giorni per completarla. Se la costruzione deve essere completata il Sindaco fissa un termine massimo di 120 giorni nell'atto di diffida, affinché il concessionario vi provveda.

Trascorsi inutilmente i termini suddetti, anche se i lavori sono iniziati ma il manufatto non è completato, il Sindaco procede alla revoca della concessione.

Se la revoca avvenuta, nel caso di costruzione non avviata, il concessionario ha diritto al rimborso della metà del corrispettivo pagato per la concessione dell'area mentre il deposito cauzionale di cui al precedente art. 26 viene incamerato dal Comune. Se il manufatto è stato iniziato e non terminato il concessionario ha diritto esclusivamente ad un indennizzo pari a due terzi del valore d'uso della costruzione,

così come risulterà da apposita perizia inappellabile del Settore Tecnico riferita al momento della decadenza della concessione.

ART. 38 - DEROGA:

In deroga all'indennizzo a favore del concessionario previsto dal precedente art. 37, nel caso di sepoltura non completata nei termini, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Municipale, può stabilire di obbligare il concessionario alla rimessa in pristino dell'area concessa a sua cura e spese. In questo caso nessuna forma di rimborso o indennizzo è dovuta al concessionario.

ART. 39 - COSTRUZIONI FATISCENTI, ABBANDONATE O ESPOSTE ALL'ABBANDONO:

Fermo restando quanto previsto dall'art. 63 del DPR 21.10.1975 n.803, qualora il manufatto edificato sull'area concessa risulti fatiscente, abbandonato o esposto all'abbandono, il concessionario o i suoi successori sono diffidati dal Sindaco a ripristinare la solidità e il decoro della costruzione entro un periodo massimo di 180 giorni. L'atto di diffida può eventualmente indicare gli interventi specifici necessari.

Qualora il concessionario non provveda o ancorché iniziati i lavori non sono terminati nel termine fissato, il Sindaco procede alla revoca della concessione ed il Comune rientra in possesso dell'area ed acquisisce la proprietà del manufatto senza obbligo di alcun rimborso o indennizzo.

Se il concessionario o i suoi successori non risultino reperibili, il Sindaco farà affiggere apposita comunicazione di avvenuta diffida a ripristinare, nell'albo pretorio, all'ingresso del cimitero, sulla sepoltura ed in ogni altro cimitero comunale per un periodo di 180 giorni. Trascorso inutilmente tale periodo la concessione viene revocata ed il Comune rientra nel possesso dell'area ed acquisisce la proprietà del manufatto senza obbligo di alcun rimborso o indennizzo.

ART. 40 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DI LOCULI:

Nel caso di insufficienza del cimitero, qualora un loculo comunale occupato da una salma, concesso a tempo indeterminato, risulti in stato di manifesto e continuato abbandono per irreperibilità o per morte degli aventi diritto, il Sindaco può avviare la procedura per la revoca della concessione purché siano trascorsi almeno 70 anni dall'inizio della concessione e purché lo stato di abbandono si protragga per almeno 3 anni dalla prima segnalazione scritta del Custode. Il Sindaco farà affiggere apposita comunicazione all'albo pretorio, sul loculo e su tutti i cimiteri di avvenuto inizio della procedura di revoca. Trascorsi 2 anni il Sindaco procede alla revoca della concessione.

ART. 41 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI LOCULI:

La decadenza della concessione di loculi comunale si verifica:

- a) alla scadenza del contratto di concessione;
- b) nel momento in cui il loculo viene lasciato libero dalla salma o dai resti mortali per cui era stato concesso, qualunque sia il periodo

o dai resti mortali per cui era stato concesso, qualunque sia il periodo mancante alla scadenza della concessione ed anche nel caso che la concessione originaria fosse a tempo indeterminato;

- c) per il mancato rispetto da parte del concessionario di particolari condizioni, obblighi o disposizioni contenuti nel contratto di concessione.

Nel caso di decadenza nessun rimborso o indennizzo è dovuto al concessionario.

Nei casi di cui al punto "c" l'atto che sancisce la decadenza regolerà i rapporti col concessionario.

ART. 42 - COLLOCAZIONE DEI RESTI MORTALI A SEGUITO DI REVOCA O

DECADENZA:

I resti mortali eventualmente giacenti nelle sepolture interessate alla revoca o decadenza della concessione, vengono collocati d'ufficio nell'ossario comune del cimitero, facendone nota negli appositi registri.

ART. 43 - RINNOVO E DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI NICCHIE OSSARIO E NICCHIE PER URNE CINERARIE:

Il rinnovo della concessione di nicchia per la conservazione delle ossa o di nicchia per la conservazione di urne cinerarie avviene su istanza del concessionario o suoi successori che deve essere presentata al Sindaco almeno sei mesi prima della scadenza.

La decadenza della concessione si verifica:

- a) se la concessione non viene rinnovata entro 90 giorni dalla scadenza per cause imputabili al concessionario o suoi successori e previa diffida del Sindaco che fissa un ulteriore termine di 120 giorni;

- b) alla scadenza del contratto;

- c) a seguito di estumulazione, per qualunque ragione, dei resti mortali per i quali era stata fatta la concessione.

ART. 44 - RETROCESSIONE DELLA CONCESSIONE A TEMPO INDETERMINATO:

La retrocessione è applicabile alle concessioni a tempo indeterminato stipulata prima dell'entrata in vigore del DPR 21/10/1975 n. 803.

La è proposta dal titolare o da tutti i contitolari ed il Comune accettarla per soddisfare esigenze di maggiore capienza del cimitero o di razionalizzazione degli spazi e dei volumi interni ed alla condizione che la sepoltura si alibera da salme o resti mortali.

In caso di area il Comune rimborserà il valore d'uso del manufatto edificativo, così come risulterà da perizia del Settore Tecnico. Il concessionario può produrre al Sindaco perizia giurata che quantifica il valore d'uso.

In caso di retrocessione di concessione di loculi o nicchie ossario e non siano mai stati usati il Comune rimborserà il corrispettivo della concessione in vigore in quel momento. La retrocessione di loculo o di nicchia ossario può essere richiesta e accettata a condizione di concedere un diverso loculo o nicchia a tempo determinato.

ART. 45 - RETROCESSIONE DELLA CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI LOCULI O NICCHIE OSSARIO:

Il concessionario può richiedere al Sindaco la retrocessione della concessione a tempo determinato di loculi o nicchie ossario purché non siano trascorsi più di dieci anni dall'inizio della concessione. La deliberazione del Consiglio Comunale che fissa il corrispettivo per le concessioni stabilisce l'ammontare del rimborso da corrispondere al concessionario nei casi che siano trascorsi un anno, due anni, cinque anni o dieci anni dall'inizio della concessione al momento della presentazione della domanda.

Il caso di periodi intermedi a quelli sopra detti, ai fini del rimborso verrà considerato il periodo immediatamente superiore rispetto a quello effettivamente trascorso.

ART. 46 - CONCESSIONE DI AREE E SEPOLTURE RETROCEDUTE:

La concessione di manufatti costruiti da privati su aree concesse e retrocedute avviene con la normale procedura, rispettando l'ordine cronologico delle domande, contro i seguenti corrispettivi:

- a) il corrispettivo in vigore per la concessione dell'area occupata e impegnata dal manufatto;
- b) il valore d'uso del manufatto, così come periziato dal Settore Tecnico, eventualmente tenendo conto della perizia giurata di parte, al momento della retrocessione, aumentato del 10 per cento.

ART. 47 - MODIFICHE DELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI AREA:

Uno o più titolari di concessione di area possono rinunciare al loro diritto a favore di uno o più degli altri contitolari. Tale volontà deve risultare da apposita domanda al Sindaco, con firme autenticate, di coloro che rinunciano, di coloro che accettano e degli eventuali altri contitolari.

In ogni caso le spese contrattuali del relativo atto sono a totale carico dei richiedenti, eventualmente per le quote da loro stessi indicate.

La modifica della titolarità della concessione fa salvi la durata della concessione stessa e gli eventuali patti, disposizioni o condizioni particolari contenuti nel contratto originale e non deve risultare in contrasto col diritto di sepoltura del concessionario originario ed in particolare con l'obbligo del mantenimento del nome di cui al precedente art. 28.

La modifica della titolarità è sempre e comunque subordinata all'esistenza di loculi non occupati all'interno del sepolcro.

ART. 48 - RINVIO:

Per quanto attiene ogni altro atto, disposizione, procedura od obbligo relativi all'ossario comune, all'inumazione, alle tumulazioni, alle cremazioni, alle esumazioni ed estumulazioni ed alle sepolture private nei cimiteri, si fa espresso riferimento alle norme di legge e regolamentari vigenti ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 21.10.1975 n. 803.

TITOLO QUARTO

ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE NEI CIMITERI

ART. 49 - ESECUZIONE DI LAVORI:

Per l'esecuzione di nuove costruzioni, per i restauri e per la manutenzione straordinaria dei manufatti interni al cimitero, i concessionari possono avvalersi di imprese private.

Nessuno è ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero senza regolare concessione o autorizzazione del Sindaco.

La manutenzione ordinaria è consentita senza particolari autorizzazioni qualora venga eseguita dal titolare della concessione e non comporti ingombri oltre il limite dell'area concessa.

ART. 50 - PROGETTI PER COSTRUIRE SU AREA CONCESSA:

Non può essere eseguita nessuna opera o modifica di manufatto già esistente senza la preventiva approvazione del relativo progetto.

ART. 51 - INIZIO DEI LAVORI:

I lavori di cui al precedente art. 49 possono avere inizio solo nel momento in cui risultino disponibili presso il Settore Tecnico i seguenti documenti:

- a) copia del progetto approvato;
- b) concessione o autorizzazione del Sindaco;
- c) ricevuta di avvenuto pagamento del corrispettivo per la concessione dell'area;
- d) ricevuto del versamento del deposito cauzionale di cui al precedente art. 26.

ART. 52 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

Per la costruzione del manufatto su area concessa l'impresa deve recingere l'area stessa con assito di tavole.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati fuori dal cimitero con mezzi opportuni evitandone lo spargimento. I materiali occorrenti alla costruzione debbono essere introdotti

nel cimitero già lavorati. E' vietato attivare sull'area concessa all'interno del cimitero lo sgrossamento dei materiali e la costruzione di baracche di servizio al cantiere.

ART. 53 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI:

I contraenti ed i loro esecutori di lavori per conto di privati su area concessa, assumono in solido col concessionario le responsabilità connesse alla costruzione e rispondono di eventuali danni causati a beni pubblici, privati o a terzi.

I contraenti assumono altresì l'obbligo di ripulire o ripristinare accuratamente l'area circostante il manufatto a lavori ultimati.

ART. 54 - ORARI DI LAVORO DEI CANTIERI

L'orario di lavoro dei cantieri interni al cimitero, nonché il traffico seguito dai mezzi di trasporto devono essere autorizzati come nella precedente art. 20.

E' vietato in ogni caso lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da concordare col il Settore Tecnico.

L'area interessata dal cantiere deve essere riordinata con la maggiore cura possibile il giorno precedente quello festivo.

ART. 55 - SOSPENSIONE DEI LAVORI:

Durante il periodo della ricorrenza dei defunti e precisamente dal 5 ottobre al 6 Novembre è vietata l'introduzione nel cimitero e la messa in opera di materiali escluse le lapidi singole.

Durante tale periodo le imprese devono sospendere ogni lavoro e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio delle impalcature, salvo diverso accordo con il Settore Tecnico.

ART. 56 - VIGILANZA:

Il Custode, nonché i Vigili Urbani controllano l'esatto adempimento delle licenze, permessi ed autorizzazioni rilasciati dal Comune e possono impartire disposizioni atte a prevenire ed a rimuovere irregolarità ed abusi.

ART. 57 - VERIFICA E COLLAUDO DELLE OPERE:

I manufatti ultimati sono soggetti a verifica da parte del Settore Tecnico e dichiarati agibili dall'Ufficiale Sanitario.

Nel caso di manufatti non conformi al progetto approvato, il Sindaco, su proposta del Settore Tecnico, può disporre oltre all'incameramento del deposito cauzionale, anche la rimozione, delle opere costruite in violazione del progetto, delle norme e delle disposizioni in vigore.

La tumulazione della prima salma in costruzioni appena ultimate può avvenire solo successivamente alla dichiarazione di agibilità sopra detta.

In casi particolari di estrema urgenza e quando lo stato di avanzamento dei lavori lo consenta, il Sindaco, sentito il Settore Tecnico e l'Ufficiale Sanitario, può autorizzare la tumulazione di salme prima della verifica e della dichiarazione di agibilità di cui sopra.

ART. 58 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE:

Il Comune cura la manutenzione dei manufatti da esso costruiti.

I manufatti costruiti su aree concesse debbono essere mantenuti in stato di solidità e decoro a cura e spese del concessionario.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 59 - COSTRUZIONE NICCHIE:

In tutti i cimiteri dove non esistono gruppi di nicchie ossario Comune provvederà ad erigerle in numero adeguato.

Nel cimitero di TRevi il Comune provvederà ad erigere un adeguato numero di nicchie per accogliere le urne cinerarie.

ART. 60 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI:

Le disposizioni preliminari al presente regolamento ne fanno parte integrante e sostanziale.

ART. 61 - SANZIONI

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato penale, sono punite con contravvenzioni ai sensi degli art. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale e degli art. 344 - 358 del testo unico delle leggi sanitarie e successive modifiche.

ART. 62 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme in vigore in materia igienico-sanitaria ed al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 21.10.1975 n.803.


ART. 63 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI:

Il presente regolamento sostituisce il precedente e vari atti deliberativi adottati dal Consiglio Comunale in materia di cimiteri, i quali pertanto, senza eccezioni, sono abrogati.

ART. 64 - ENTRATA IN VIGORE:

Questo Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diventa esecutiva la deliberazione del C.C. che lo adotta.


CONSIGLIERE ANZIANO



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE





COMUNE DI TREVI

PROVINCIA DI PERUGIA

L'anno millenovecentottantotto, il giorno 25 del mese di MARZO alle ore 21,20 in Trevi nella Sala delle adunanze Consiglieri. In seguito a deliberazione della Giunta e ad inviti del Sig. Sindaco, a norma del disposto degli articoli 139 e 125 della Legge Comunale e Provinciale t.u. 4 Febbraio 1915, n. 148, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
ANGELONI OLIVO	P		FIORETTI CARLO	P		MAGGIOLINI PIER GIOVANNI		
ANTONINI CARLO	P		GEMMA LUDOVICO	P		MARCELLI FRANCESCO	P	
BALDACCI ALBERTO	P		GIANNANTONI UGO	P		FINCHI EMILIO	P	
BARTOLINI FRANCESCO	P		GUGLIELMI MARIO	P		SANTINI VINCENZO	P	
BRUNELLI GIUSEPPE	P		MARCELLI ALFIO	P		SCOCCHETTI GIUSEPPE	P	
DI CESARE SANTE	P		MARCELLONI GIORGIO	P		TOSTI PATRIZIA		A
DI GIACOMO LUIGI	P		PACCHIARINI DIAMANTE		A	VITICCI GIUSEPPE		

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, giusta il prescritto dell'art. 127 della Legge suddetta per essere la riunione in PRIMA convocazione, il Sig. ANTONINI CARLO - PRESIDENTE ha assunto la Presidenza, ha proceduto alla nomina degli scrutatori nelle persone di: MAGGIOLINI PIER GIOVANNI - MARCELLI ALFIO - MARCELLONI GIORGIO - ed ha aperto la seduta alla quale assiste l'infrascritto Segretario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con propria deliberazione n.28 del 24.4.87, il quale, fra l'altro, all'art.24 stabilisce che il Consiglio Comunale fissa il corrispettivo per la concessione di aree e loculi cimiteriali nonché per nicchie ossario e urne cinerarie secondo i diversi tipi di concessione previsti all'art. 25 e seguenti;

Visto altresì che altri articoli del citato Regolamento richiedono la definizione di procedure o modalità al fine di una loro puntuale applicazione. Visto il D.P.R. 21/10/1975 n. 803 contenente il Regolamento di Polizia Mortuaria;

Con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 5 (Gruppo DC) espressi per alzata di mano da n.18 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1°) Di fissare nelle somme appresso indicate il corrispettivo per la concessione temporanea per 99 anni, rinnovabile, di aree cimiteriali destinate alla costruzione di tombe a cura e spese di privati, di cui all'art.25 punto a) del Regolamento comunale citato:

- concessione di area: lire duecentomila per ogni metro quadrato di area concessa;
- concessione di superficie verticale intesa come diritto di costruire la tomba in aderenza al muro di cinta del cimitero: lire diecimila per ogni metro quadrato di superficie del muro occupata.

2°) Di fissare nelle somme appresso indicate il corrispettivo per la concessione temporanea di loculi o nicchie comunali di cui ai punti a, b, c, d ed e dell'art. 25 del citato Regolamento comunale:

- punto a) - concessione per 35 anni di loculo:
- loculo di prima fila : £. 240.000
 - loculo di seconda fila: £. 250.000
 - loculo di terza fila: £. 250.000
 - loculo di quarta fila: £. 240.000
 - loculo di quinta fila: £. 230.000

punto c) - concessione di loculo per 70 anni: il corrispettivo dovuto è pari a tre volte quello fissato per loculo singolo concesso per 35 anni ubicato nella stessa fila.

XXI CONSIGLIERE ANZIANO XX
XXI PRESIDENTE XX
XXI SEGRETARIO COMUNALE XX

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta PUBBLICA

N. 16

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA RIA. APPLICAZIONE -PROC MODALITA' -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la pr. Deliberazione ^{è stata} pubblicata all'Albo Pr. del Comune ~~dal~~ ^{dal} 12/4 al 27/4/ ~~XXXXXX~~ ^{XXXXXX} senza opposizioni e così per 15 giorni consecutivi reclami.

Trevi, li 28 aprile 1988
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Spazio ed eventuali visti ed approvazioni)

Visto e annotato impegno nel Cap. del Bilancio
IL RAGIONIERE

Prot. N. 3661
AL COMITATO DI CONTROLLO DELLA REGIONE DELL'UMBRIA PERUGIA

Per i provvedimenti di competenza si rimetti N. 2 copie della presente deliberazione. Trevi, li 12/4/1988

IL COMITATO DI CONTROLLO DELLA REGIONE DELL'UMBRIA prende atto

il N. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO f.to

Ricevuta dal Comitato di Controllo della Regione dell'Umbria il 15-4-88

Divenuta esecutiva ai sensi degli artt. e 60 della legge 10-2-1953, n. 62, data 6-5-1988
IL SINDACO IL SEGRETARIO

All'UFFICIO Per l'esecuzione di quanto disposto con presente.

Trevi, li IL SEGRETARIO COMUNALE

punto d) - concessione per 35 anni, rinnovabile, di nicchia ossario: il corrispettivo dovuto è pari al 40% di quello dovuto per loculo singolo concesso per 35 anni ubicato sulla stessa fila.

punto e) - concessione per 35 anni, rinnovabile, di nicchie per urna cineraria: il corrispettivo dovuto è pari al 30% di quello fissato per loculo singolo concesso per 35 anni ubicato sulla stessa fila.

3°) Di stabilire che il corrispettivo per la concessione di loculi costruiti per contenere due salme, di cui all'art.30 del Regolamento Comunale citato, è pari a tre volte quello fissato per loculo singolo concesso per 35 anni ubicato sulla stessa fila.

4°) Di fissare come appresso indicato l'ammontare del rimborso dovuto al concessionario per la retrocessione di loculo o nicchia ossario in applicazione dell'art. 45 del suddetto Regolamento comunale:

a) 80 per cento se il loculo o la nicchia sono stati occupati per un periodo non superiore ad un anno;

b) 70 per cento se sono stati occupati per un periodo compreso fra uno e due anni;

c) 50 per cento se sono stati occupati per un periodo compreso fra due e cinque anni;

d) 40 per cento se sono stati occupati per un periodo compreso fra cinque e dieci anni.

Le percentuali di cui sopra si riferiscono al corrispettivo della concessione in vigore il giorno della estumulazione della salma o dei resti mortali.

Ai fini del calcolo del rimborso deve essere considerato il tempo di effettiva occupazione del loculo o della nicchia. Un loculo costruito per contenere due salme non può essere retroceduto se non è completamente libero.

La domanda di retrocessione non può essere accolta qualora venga presentata oltre il trentesimo giorno dalla data di estumulazione.

La domanda di retrocessione deve essere sottoscritta dal titolare della concessione o dai suoi eredi o aventi causa.

5°) Di stabilire che i corrispettivi di cui ai precedenti punti si intendono al netto di I.V.A. e di ogni altra spesa contrattuale;

6°) Di fissare le seguenti procedure per l'applicazione degli articoli del citato Regolamento comunale appresso indicati:

a) ARTICOLO 34, PRIMO COMMA:

In ogni loculo già occupato, singolo o doppio, non può essere collocata più di una cassetta contenente resti mortali o nato morto o prodotto del concepimento.

Qualora i resti mortali appena detti appartengano a salma già tumulata in loculo comunale o facente parte di sepoltura privata, la nuova tumulazione in loculo occupato è consentita alla condizione che nel cimitero non esistano o non siano disponibili nicchie ossario. In tal caso la nuova tumulazione è consentita fino alla costruzione di nicchie ossario o fino a quando non si renda disponibile una nicchia in quel cimitero e, in ogni caso, fino alla scadenza della concessione del loculo, come stabilito al secondo comma dell'art. 34.

Al momento in cui si renda disponibile una nicchia o alla scadenza della concessione del loculo occupato, è fatto obbligo al concessionario del loculo, o ai suoi eredi o aventi causa, di richiedere al Sindaco lo spostamento della cassetta in una nicchia ossario o all'ossario comune. Qualora non provveda entro un anno dalla disponibilità di una nicchia e previo apposito avviso da affiggere a cura del Comune sul loculo, per almeno 120 giorni il Sindaco, con proprio provvedimento, può ordinare l'estumulazione della cassetta e la sua collocazione nell'ossario comune a spese del concessionario.

Il corrispettivo di cui al secondo comma dello stesso Art.34 è fissato al 40% di quello dovuto per loculo singolo concesso per 35 anni ubicato sulla stessa fila.

Il permesso per la nuova tumulazione è concesso previa ordinanza del Sindaco.

Il presente processo verbale... XXXX IL PRESIDENTE XXXX XXXX IL SEGRETARIO COMUNALE XXXX

ARTICOLO 44, QUARTO COMMA:

La sua applicazione è estesa anche ai casi di loculi o nicchie che non siano mai stati usati concessi a tempo determinato prima dell'entrata in vigore del citato Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria:

7°) Di stabilire che un loculo comunale o appartenente a sepoltura privata, non occupati, possano essere temporaneamente occupati da resti mortali, composti in cassette secondo le norme vigenti, per consentire la strutturazione di tombe o lavori similari all'interno del cimitero.

Per il loculo comunale la relativa concessione, sancita in apposito regolamento, avrà la durata di un anno o di due anni a seconda della richiesta dell'interessato; il corrispettivo dovuto è quello relativo alle normali concessioni di loculi.

Alla scadenza della concessione il rapporto col concessionario è regolato sulla base dell'art. 45, punti a) e b) come sopra specificato.

Per il loculo appartenente a sepoltura privata il titolare della concessione, i suoi eredi o aventi causa, sono obbligati a farne apposita comunicazione preventiva al Sindaco che autorizza l'occupazione del loculo, senza il pagamento di corrispettivi, per un periodo non superiore a due anni.

In ogni loculo, comunale o privato, non potranno comunque essere locate più di sei cassette.

8°) Di revocare ogni precedente atto del C.C. in materia di tariffe corrispettivi per la concessione di aree, loculi o nicchie cimiteriali.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

SIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE





